

Art. 2

(Ruolo dell'Authority sanitaria)


1. In ottemperanza agli art. 23 e 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961, come emendata dal Protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, cui la Repubblica di San Marino ha aderito con Decreto n. 89 del 18 settembre 2000, all'Authority Sanitaria è attribuita la funzione di Agenzia Sammarinese di Controllo sulla Cannabis (ASCC).
2. In particolare, l'ASCC:
 - a)- ~~istruisce~~ **autorizza** le richieste di coltivazione, trasformazione e commercio di cannabis, infiorescenze, semilavorati, preparati galenici e medicinali derivati ai sensi del secondo comma dell'art.1, ~~e le trasmette al fatto salva la presa d'atto del~~ **Congresso di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 3;**
 - b)- autorizza l'importazione, l'esportazione, la distribuzione all'ingrosso, il mantenimento di scorte delle piante e materiale vegetale a base di cannabis, le giacenze in possesso dei fabbricanti di medicinali autorizzati;
 - c)- autorizza le quote di fabbricazione della sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis e ne informa l'International Narcotics Control Boards (INCB) delle Nazioni Unite;
 - d)- vigila e predispone controlli di qualità, d'intesa con i Corpi di Polizia, affinché le attività di coltivazione, trasformazione e vendita di cannabis, infiorescenze, semilavorati, preparati galenici, e medicinali derivati avvenga nell'osservanza di tutte le condizioni imposte e ~~< delle~~ **garanzie richieste nell'atto autorizzativo e delle prescrizioni successivamente emanate dalla stessa Authority Sanitaria.**
3. Per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla presente legge, in seno all'ASCC sono designati:
 - 1 referente dell'Unità Organizzativa Complessa Farmacia;
 - 1 referente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole;
 - 1 referente del Corpo della Gendarmeria in rappresentanza dei Corpi di Polizia.
4. L'ASCC può avvalersi a propria discrezione di specifiche professionalità e competenze, anche esterne alla Pubblica Amministrazione.
5. Della propria attività in qualità di ASCC, l'Authority Sanitaria riferisce con cadenza annuale al Congresso di Stato e alla IV Commissione Consiliare Permanente.

Art 3

(Autorizzazioni)

1. Gli enti o le imprese che intendano coltivare, trasformare, commercializzare all'ingrosso cannabis o prodotti medicinali derivati ~~devono ottenere apposita~~ successivamente all'autorizzazione da parte **dell'ASCC di cui all'articolo 2 comma 2 del Congresso di Stato**, che può essere concessa ~~in forma singola~~, per ognuna di queste attività, **sia in forma singola che in forma** ~~oppure cumulativa~~, **devono ottenere apposita presa d'atto da parte del Congresso di Stato.**
2. La richiesta **di autorizzazione all'esercizio delle attività** va inoltrata ~~alla segreteria dell'~~ **all'ASCC**, che entro trenta giorni completa l'attività istruttoria e, **verificata la sussistenza di tutti i requisiti necessari**, la trasmette al Congresso di Stato **per l'ottenimento della presa d'atto di cui al comma 1, ricevuta la quale, provvede al rilascio dell'autorizzazione richiesta;**
3. Con Decreto Delegato, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla coltivazione e trasformazione e commercio di cannabis, semilavorati, infiorescenze e medicinali derivati sono disciplinati;

prosegue uguale...



PPCS
Ministro Sanità (RF)

NPR
Gigi
DNL
Piero Gili (Libero) Fazio